

Osservazioni di Assofin (Associazione Italiana del Credito al consumo e Immobiliare) al testo del decreto in pubblica consultazione "Condizioni e requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento"

Nel ringraziare il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'opportunità concessa di formulare osservazioni sul testo del provvedimento, si riportano di seguito commenti e richieste di chiarimento formulati da Assofin.

Il decreto in pubblica consultazione "Condizioni e requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento" è teso a disciplinare taluni profili dell'attività degli "agenti nei servizi di pagamento".

Secondo quanto risulta alla scrivente (e avvalorato informalmente da rappresentanti di codesto Dicastero) il provvedimento sarebbe finalizzato a disciplinare unicamente l'attività svolta dai c.d. *money transfer* e non interesserebbe quindi gli agenti che prestino la loro attività nella promozione e conclusione di contratti, per esempio, per la diffusione di strumenti di pagamento quali le carte di pagamento e/o di credito.

Tuttavia la bozza del decreto contiene, all'articolo 1, comma 1, lettera g), una definizione di "servizi di pagamento", chiarendo che, ai fini del provvedimento in commento, si tratta di quelli definiti agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2 comma 2, del d. lgs. 11/2010.

L'art. 1, comma 1 lettera b) del d. lgs. 10/2010 prevede un elenco assai ampio di servizi di pagamento, includendo tra di essi anche l'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte e strumenti analoghi [*cf. lett b), punto 3.2*] nonché l'emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento [*cf. lett b), punto 5*].

Ebbene, dalla richiamata definizione scaturisce un ambito di applicazione del decreto che va ben oltre il perimetro degli operatori di *money transfer* che, come è noto, agiscono normalmente presso i propri uffici e, particolare ancor più significativo, richiedono al cliente il versamento anticipato degli importi che saranno poi oggetto del trasferimento e, quindi, del servizio di pagamento.

La bozza del decreto, d'altra parte, all'articolo 5 comma 1, prevede che:

"L'attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali".

Sulla base di quanto ricordato alla scrivente appare concreto il rischio che il divieto ad operare al di fuori dei locali commerciali si applichi non solo agli operatori di *money transfer* ma anche all'attività svolta dagli agenti di cui si avvarrebbero gli istituti di pagamento per la promozione e la conclusione di contratti relativi alle carte di credito/pagamento.

Gli istituti di pagamento utilizzano normalmente reti di agenti, debitamente iscritti ai sensi di legge, proprio per commercializzare le carte di credito/pagamento in luoghi diversi dai locali commerciali degli stessi intermediari (es: presso esercizi commerciali convenzionati, presso luoghi di grande transito quali aeroporti e stazioni ferroviarie o, ancora, per visite su appuntamento presso i domicili o le sedi dei potenziali clienti, etc...).



L'estensione agli agenti che commercializzano carte di credito/pagamento del divieto ad operare al di fuori dei locali commerciali finirebbe per impedire totalmente lo svolgimento di un'attività (quella appunto di promozione e conclusione di contratti relativi all'emissione di carte di credito al di fuori dei locali commerciali) che appare del tutto legittima ed in linea con normativa primaria e prassi vigenti e, peraltro, fino ad oggi largamente diffusa in un settore che opera la propria offerta di prodotti e servizi principalmente al di fuori dei propri locali commerciali.

Di più, la richiamata limitazione all'utilizzo degli agenti nei servizi di pagamento al di fuori dei locali commerciali, se estesa agli agenti che commercializzano le carte di credito/pagamento, introdurrebbe un evidente grave squilibrio in termini di libertà di concorrenza e sviluppo degli strumenti di pagamento, anche non "bancari".

Alla luce di quanto sopra, si chiede:

- di chiarire che il decreto in commento è destinato a disciplinare i soli "*agenti nei servizi di pagamento*" che svolgano attività di *money transfer* e, quindi non quelli che svolgono altri servizi di pagamento e, in particolare, coloro che svolgono attività di promozione e collocamento di carte di credito;
- in subordine, ove il provvedimento si applichi anche agli agenti che svolgono attività di promozione e collocamento di carte di credito, si chiede che venga chiarito che, nei confronti di questi ultimi, non trova applicazione la previsione contenuta all'art. 5, comma 1 della bozza di decreto.